



ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

via del Bersagliere, 7/9 - 58010 Alberese (GR)
Tel. 0564 - 393211 Fax 0564 - 407 292
e-mail: info@parco-maremma.it web site: www.parco-maremma.it
C.F. 80004430536 P.I. 00238180533

REGOLAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA NEL PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

Premessa

Il Parco Naturale Regionale della Maremma ritiene che la ricerca scientifica sia indispensabile per una gestione efficiente ed efficace delle risorse ambientali (naturali, culturali e paesaggistiche) del territorio protetto.

A tale scopo il Parco promuove ed organizza ricerche che ritiene di suo prioritario interesse e incoraggia ed ospita ricerche proposte da soggetti terzi.

Lo svolgimento di qualsiasi ricerca scientifica svolta all'interno del Parco è soggetta a controllo e coordinamento al fine di ottimizzare i risultati delle ricerche stesse ed evitare inutili pressioni sull'ambiente.

Il presente regolamento si applica, in primo luogo, a tutte le ricerche che vengono ospitate nel Parco, ma anche i ricercatori che svolgono ricerche per conto del Parco, oltre al rispetto delle specifiche tecniche che verranno stabilite per ogni singolo progetto, dovranno far riferimento ai principi del presente regolamento.

1- Riferimenti programmatici

L'Ente Parco, su proposta del Comitato Scientifico, approva un Programma Strategico per la Ricerca Scientifica, di durata triennale, ma soggetto annualmente a verifica e revisione, con lo scopo di privilegiare l'attuazione di indagini i cui risultati siano di più immediato interesse strategico e funzionale per l'Ente.

2- Tipologie di ricerche

Sono ospitate dal Parco ricerche scientifiche facenti capo a progetti internazionali, nazionali (PRIN) o locali, "di base" od applicate, ovvero finalizzate alla stesura di tesi di laurea, tesi di dottorato e stage ed eseguite da università, enti di ricerca e altri soggetti i cui curricula forniscano garanzie di competenza e scientificità.

3- Supporto del Parco

Il Parco, attraverso i suoi organi (CD, CS) può decidere, nei limiti dalle proprie disponibilità, di fornire un supporto logistico, di personale ed, eventualmente, economico per la conduzione di ricerche scientifiche, proposte da soggetti terzi, che rientrino tra le priorità del Programma Strategico per la Ricerca Scientifica, o siano comunque ritenute di rilevante interesse gestionale.

4- Autorizzazione delle ricerche

Tutte le ricerche sono soggette ad autorizzazione da parte del Comitato Scientifico del Parco Naturale della Maremma che si riserva, in base alle proprie prerogative di coordinamento e controllo, di indirizzare e concordare con gli interessati gli obiettivi e le modalità di conduzione delle indagini e di trattamento dei dati

al fine di garantire al Parco l'acquisizione di informazioni utili alla gestione, oltre che alla conoscenza del territorio e, possibilmente, rispondenti alle esigenze espresse con priorità nel Programma Strategico per la Ricerca Scientifica.

L'elenco delle ricerche autorizzate sarà pubblicato nel sito web del Parco.

5- Domanda di autorizzazione

L'autorizzazione per la conduzione di ricerche scientifiche è subordinata alla presentazione di una "Domanda di ricerca" utilizzando l'apposito formulario allegato al presente regolamento, di cui è parte integrante. La domanda deve permettere al Comitato Scientifico, non solo di comprendere la competenza del richiedente e la capacità di condurre, controllare e portare a termine l'attività prevista, ma di conoscere in dettaglio i contenuti dell'indagine, con particolare riguardo a:

- obiettivi generali e specifici
- stato dell'arte della problematica affrontata e motivazione dell'indagine
- metodologie da seguire e materiali necessari, con particolare riguardo alla descrizione di tutte le azioni e i processi che interferiscono con l'ambiente esterno, come campionamenti, osservazioni, analisi, sopralluoghi ecc.
- misure che saranno intraprese per minimizzare le pressioni sull'ambiente
- zona del parco coinvolta dalle indagini
- tempi previsti per la conclusione delle diverse fasi dell'indagine e piano di lavoro (timetable)
- risultati attesi
- prodotti intermedi e finali previsti
- giustificazione del perché la ricerca debba essere svolta nel territorio del parco e non in altra zona con ecosistemi analoghi, ma non protetta
- numero e tipologia di persone che saranno coinvolte nella ricerca
- individuazione dei rapporti tra i contenuti dell'indagine e gli obiettivi strategici esposti nel Programma Strategico per la Ricerca Scientifica del Parco, laddove esistenti.

Alla domanda di ricerca va allegato il curriculum del/dei ricercatori che hanno la responsabilità della ricerca o di attività in campo.

La domanda, il cui format è scaricabile dal sito web del Parco, unitamente al presente Regolamento e al Programma Strategico per la Ricerca Scientifica, va presentata alla Direzione del Parco, entro le date stabilite di cui al punto n. 6.

6- Tempi per l'autorizzazione

Le domande di ricerca vanno presentate alla Direzione dell'Ente Parco entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno solare e verranno valutate dal Comitato Scientifico entro i tre mesi successivi.

Il Comitato Scientifico si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione e di fare eventuali approfondimenti, anche con il/i richiedenti.

Saranno valutate al di fuori dei periodi suddetti unicamente proposte di ricerca che abbiano, a insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, oggettivo carattere di urgenza o di strategicità per l'operato dell'Ente.

7 - Accordo di ricerca

A valle dell'approvazione da parte del Comitato Scientifico, la Direzione del Parco sottoscrive con gli interessati un "Accordo di Ricerca", che riporterà eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Comitato stesso e che sottolineerà gli impegni che devono essere rispettati da parte del gruppo di lavoro.

L'Accordo di Ricerca include la presa di conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento.

8 - Responsabilità delle ricerche

Le ricerche condotte da laureandi, dottorandi, stagisti devono essere comunque sotto il diretto controllo e responsabilità di un ricercatore con competenza comprovata, che assume nei confronti del Parco la piena responsabilità dell'attività svolta e che si farà carico di avanzare la domanda di autorizzazione.

I nominativi degli esecutori materiali delle ricerche devono essere comunicati all'Ente con debito anticipo, così come vanno comunicate eventuali modifiche nella composizione del gruppo di ricerca.

9 - Autorizzazioni di soggetti esterni

L'autorizzazione alla ricerca da parte del Parco non esclude la necessità di acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni da parte di altri enti competenti territorialmente, sulla base delle disposizioni vigenti.

Alla domanda di ricerca vanno allegare le copie di tali autorizzazioni.

10 . Organizzazione e coordinamento delle ricerche

Poiché qualsiasi tipo di ricerca coinvolge sia le strutture sia il personale del Parco, anche semplicemente per azioni di controllo, pur tenendo conto delle esigenze espresse in fase di domanda di autorizzazione, la Direzione del Parco ha facoltà di intervenire, a suo insindacabile giudizio, e in ogni momento, nell'organizzazione delle indagini al fine di evitare pressioni eccessive in aree sensibili o per ottimizzare l'uso delle risorse umane e logistiche del Parco stesso.

11 - Rapporti periodici e finali

I responsabili della ricerca sono tenuti a consegnare al Parco le relazioni finali delle attività svolte, nonché copia dei dati raccolti su supporto informatico o altro supporto che verrà concordato e descritto nell'Accordo di Ricerca.

Per le ricerche pluriennali andrà consegnata al Parco, pena la decadenza dell'autorizzazione, con cadenza annuale, una relazione intermedia sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, nonché copia dei dati fino a quel momento raccolti nel formato che verrà concordato.

Le relazioni intermedie e finali dovranno essere impostate secondo gli schemi normalmente in uso nel mondo scientifico (obiettivi, stato dell'arte, metodologie, risultati, conclusioni, bibliografia).

Delle tesi di laurea o di dottorato o delle tesine degli stage dovrà essere consegnata al Parco sia una copia cartacea sia una copia su supporto elettronico. Il Parco si riserva di pubblicare sul proprio sito web le tesi/tesine o loro riassunti, concordati con gli autori.

12 - Proprietà dei dati e loro utilizzo

I ricercatori hanno la proprietà intellettuale dei dati raccolti e potranno comunque utilizzarli.

In ogni forma di pubblicazione va fatto espresso riferimento che la ricerca è stata svolta all'interno del Parco Naturale Regionale della Maremma. Vanno espressamente citati anche eventuali supporti organizzativi, logistici, di personale od economici forniti dall'Ente Parco.

L'Ente Parco potrà utilizzare i dati raccolti per propri fini gestionali, per incrementare i propri data-base, per elaborazioni GIS, per eventuali ulteriori elaborazioni matematico/statistiche.

Il Parco potrà utilizzare le informazioni acquisite anche in proprie pubblicazioni didattiche/divulgative e si impegna a citare sempre la fonte dei dati e i nomi dei ricercatori che hanno svolto le indagini.

Il Parco si impegna altresì, in caso di necessità di usare i dati per pubblicazioni richieste da soggetti esterni, di concordare il format e i contenuti dei testi con i ricercatori interessati.

13 – Responsabilità per danni a cose o persone

Il proponente della ricerca è responsabile per eventuali problemi o danni all'ambiente, a cose o a persone causati da sé stesso o dai componenti del gruppo di lavoro durante lo svolgimento delle ricerche ed è tenuto al rimborso dei danni.

14 - Norma transitoria

Le ricerche già in corso alla data 29 luglio 2008 sono automaticamente autorizzate, ma gli interessati dovranno completare il formulario per la richiesta di ricerca secondo il nuovo standard, sottoscrivere il presente regolamento e firmare con il Parco un Accordo di Ricerca. Ne consegue che tutti i titolari delle ricerche già autorizzate dovranno presentare entro il 30 novembre 2008 la documentazione necessaria per proseguire l'attività secondo le previsioni iniziali.

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 29-07-08